

Repertorio n. 5646

Raccolta n. 4511

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente in materia)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore quattordici e minuti trenta.

In Domodossola, nella sala polivalente della sede dell' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus del Verbano Cusio Ossola", in breve "Anffas Onlus V.C.O.", sita in Via Mizzoccola n. 32, al piano primo sottostrada. Innanzi a me Dott.ssa Angela Auciello, Notaio in Villadossola, iscritta al Collegio Notarile di Verbania,

è comparsa la signora

- **CAMONA OTTAVIA**, nata a Gravellona Toce (VB) il giorno 10 febbraio 1947, ivi residente, Via Pedolazzi n. 93, codice fiscale CMN TTV 47B50 E153Z, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sottoindicata sede associativa.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione denominata

"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus del Verbano Cusio Ossola", in breve "Anffas Onlus V.C.O."

(in taluni documenti indicata anche come **"Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali - Anffas Verbano Cusio Ossola di Domodossola Onlus"**),

con sede in Domodossola (VB), Via Mizzoccola n. 32, tel. 0324-249151, fax 0324-570219, indirizzo email anffasonlusvco@libero.it, indirizzo PEC info@pec.anffasdomodossola.it, codice fiscale 92012830037, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS a seguito di Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 363 del 20 novembre 2002, iscritta altresì al numero 221 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola in data 19 giugno 2009, attualmente regolata dallo Statuto recante le norme per il funzionamento dell'Associazione adottato in occasione del verbale dell'Assemblea dell'Associazione ricevuto dal dott. Francesco Vitale, già Notaio in Domodossola (VB), in data 20 novembre 2012, Rep. numero 287342 Racc. numero 16625, registrato all'Agenzia delle Entrate di Domodossola (VB) in data 29 novembre 2012 al numero 1436 Serie 1T,

mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci della predetta Associazione, convocata in questo luogo per oggi, in seconda convocazione, alle ore 14:30 (ore quattordici e minuti trenta), essendo andata deserta la prima convocazione (in data 23 ottobre 2020, alle ore 06:00), per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dello Statuto associativo per adeguarlo all'attuale normativa del Terzo Settore;

REGISTRATO

ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI VERBANIA

Il 29/10/2020

al n.4368

serie 1T

Euro



- delibere inerenti e consequenziali.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue:

ai sensi dell'articolo 12 (dodici) dello Statuto associativo, assume la Presidenza dell'Assemblea Straordinaria, il Presidente dell'Associazione, in persona della comparente signora CAMONA OTTAVIA, la quale chiama me Notaio a fungere da Segretario e nomina scrutatori i signori PEDACI DOMENICO, TOPI FABIOLA e LAUDANI SALVATORE;

successivamente il Presidente

constata e fa constare che:

- l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata, in prima ed in seconda convocazione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 10 (dieci) del vigente Statuto associativo;

- l'Assemblea Straordinaria di prima convocazione indetta in data 23 ottobre 2020, alle ore 06:00 (ore sei e minuti zero), è andata deserta;

- nell'avviso di convocazione è stato indicato questo luogo, giorno ed ora (14:30 = ore quattordici e minuti trenta) per l'Assemblea Straordinaria di seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta;

- sono presenti complessivi n. 30 (trenta) soci aventi diritto di voto su 38 (trentotto) soci totali indicati nell'elenco dei soci alla data odierna;

- del Consiglio direttivo sono presenti i signori CAMONA OTTAVIA (Presidente), CINQUEMANI CALOGERO (Vice Presidente), BERTUCCELLI NATALE, GUENZA ANGELO, MORETTI WALTER, PEDACI DOMENICO e TOPI FABIOLA (gli ultimi cinque tutti Consiglieri), mentre risulta assente giustificata la signora TOZZI MARIA CONCETTA (Consigliere);

- è presente il Presidente dell'Associazione in persona di essa comparente signora CAMONA OTTAVIA;

- è presente l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, signori SALETTA SERGIO e SEGRINI GIULIANO;

- è presente l'intero Collegio dei Probiviri, signori BRUSA PERONA MARIA ANTONIETTA e OTTONE MARIA ROSA;

il tutto come risulta dal "foglio delle presenze" che, previa lettura da me datane alla comparente, in presenza dell'Assemblea e previa sottoscrizione della comparente medesima e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, e tutti i presenti hanno dichiarato di ben conoscere ed accettare l'unico argomento di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione ed accertato l'identità personale e la legittimazione all'intervento dei presenti - precisato che l'intera documentazione afferente i documenti di identità è stata regolarmente acquisita agli atti dell'Associazione - **e attesta che la presente Assemblea Straordinaria, ritualmente convocata, è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto, in seconda convocazione, essendo presenti n. 30 (trenta) dei soci aventi diritto al voto e, presenti e informati il Consiglio direttivo, il**

Presid
Colleg
legittir
all'ord

il Pre
induc
novità
(ema
giugn
2018
prop
assor
signif
L'Ass
quan
segu
all'ui
dei tr

- di
norm
adot
dell'e
prev
dell'
me
form
prei
alle
alla
D.L
- di
sigr
all'e
tutti
nec
der
al
sop
aut

La
atto
pre
11'
da
de

Presidente dell'Associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, e non risultando opposizioni di sorta, può legittimamente discutere e deliberare sull'unico argomento di cui all'ordine del giorno.

Tutto ciò constatato:

il Presidente illustra all'Assemblea le ragioni di opportunità che inducono a modificare l'attuale Statuto associativo per adeguarlo alle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106), come modificato dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018, tenuto conto della Circolare del MLPS del 27 dicembre 2018; in proposito il Presidente inizia a dare lettura del nuovo testo di Statuto associativo ai presenti e illustra dettagliatamente agli stessi le più significative modifiche e gli adeguamenti introdotti.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, tenuto conto di quanto dallo stesso dichiarato e spiegato, dopo breve discussione, **a seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, all'unanimità dei presenti**, constatata da me Notaio anche con l'aiuto dei tre scrutatori,

DELIBERA,

**ai sensi dell'art. 11 (undici)
dello Statuto associativo**

- di modificare l'attuale Statuto associativo per adeguarlo alle novità normative intercorse dalla sua adozione ad oggi e di approvare e adottare, tenuto conto delle modifiche illustrate dal Presidente dell'odierna Assemblea, il nuovo testo di Statuto associativo che, previa lettura da me datane alla comparente, in presenza dell'Assemblea e previa sottoscrizione della comparente medesima e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

prendendo atto che l'adozione del presente Statuto, adeguato alle norme di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017;

- di dare mandato al Presidente dell'odierna Assemblea straordinaria, signora CAMONA OTTAVIA, affinché abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alla delibera adottata, con tutti i più ampi poteri e facoltà occorrenti per l'esecuzione di ogni necessario incombente o atto anche relativo alla modifica della denominazione portata dalla odierna delibera, nonché per apportare al presente verbale ed allo Statuto allegato tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità.

La comparente signora CAMONA OTTAVIA chiede che al presente atto e ai relativi adempimenti si applichino tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente in materia (art. 82 del citato D.Lgs. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. 105/2018), cioè **l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro**, trattandosi, come detto, di Associazione attualmente regolarmente iscritta all'Anagrafe

delle ONLUS e in attesa di iscrizione presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea Straordinaria viene sciolta alle ore quindici e minuti trenta. Spese, imposte e tasse del presente atto cedono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente verbale, scritto parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e parte a mano da me medesimo su due fogli per quattro facciate intere e parte della quinta fin qui, del quale, unitamente agli allegati, ho dato lettura, in presenza dell'Assemblea, alla comparente che, dichiarandolo conforme all'esatto svolgimento della detta Assemblea, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, alle ore sedici e minuti dieci.

IN ORIGINALE FIRMATO:

OTTAVIA CAMONA

ANGELA AUCIELLO NOTAIO Sigillo

Alleg

de
Int

Ot

Allegato "A" all'atto Rep. n. 5056 Racc. n. 45M

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del giorno 24 ottobre 2020

dell'Associazione "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus del Verbano Cusio Ossola", in breve "Anffas Onlus V.C.O."

con sede in Domodossola (VB), Via Mizzoccola n. 32

tel. 0324-249151, fax 0324-570219

indirizzo email anffasonlusvco@libero.it

indirizzo PEC info@pec.anffasdomodossola.it

INNANZI AL NOTAIO ANGELA AUCIELLO di VILLADOSSOLA

con studio ivi, Via San Bartolomeo n. 40

ore 14:30

FOGLIO DELLE PRESENZE

Ottavio Camusso

Angela Auciello



Elenco soci presenti all'assemblea del 24-10-2020

S

Cognome e Nome	Firma
AMADEI Massimo	Amadei Massimo
BERTUCCELLI Natale	Bertucelli Natale
BORGHINI Pio	Borghini Pio
BRANCA Maria Angela	Branca Maria Angela
BRINDISI Marina	Brindisi Marina
BRUNELLI Irma	Brunelli Irma
BRUSA PERONA Maria Antonietta	Brusa Perona Maria Antonietta
CAMONA Ottavia	Ottavia Camona
CANNATA Teresa	Cannata Teresa
CIMAVILLA Lidia	Cimavilla Lidia
CINQUEMANI Calogero	Cinquemani Calogero
COATTI Marisa	Coatti Marisa

Ottavia Camona

Luigi Franco Polini



ELL'ORSI TUCCI Claudia Virginia

EMONTIS Salvatore

RESCO Norma

ERRARIS Giada

AGLIANO Rosa

Rosa Gagliano

JENZA Angelo

Angelo

CACCIA Ornella Antonella

CACCIA Antonella

UDANI Salvatore

Salvatore

OMBARDO Carmelo

AROTTA Giuseppina

Giuseppina

ERCANTE Cinzia

GNOLI Duilia

Duilia

DRETTI Walter

Walter

TONE Maria Rosa

Maria Rosa

DACI Domenico

Domenico

Ottavio

Angelo

PROTTI Gianna	gianna Protti
ROLANDI Alberto	ROLANDI
ROLLONE Emanuele	
SALETTA Sergio	Saletti Sergio
SCARTABELLI Domenico	Scartabelli Domenico
SCHIRRU Anna Barbara	Schirru Anna Barbara
STOLFI Vincenza	Stolfi Vincenza
TOPI Fabiola	Fabiola Topi
TORI Ferdinando	Tori Ferdinando
TOZZI Maria Concetta	
VALENTI SIBILLIA Virginia	Valenti Sibilla Virginia

ELENC

CONSI

CAMO

CINQU

BERTU

GUEN

MORE

PEDAC

TOPI

TOZZI

ARDE

COLL

REVI

SALE

SEGR

COLL

PROF

BRUS

ANTC

OTTO

Ottavio Camone

Beppe Piccolo Polce



ELENCO CARICHE ASSOCIATIVE DAL 1-12 2016 AL 31-11 2020



CONSIGLIO DIRETTIVO		FIRMA
CAMONA OTTAVIA	PRESIDENTE	Ottavia Camona
CINQUEMANI CALOGERO	VICE PRESIDENTE	Calogero Cinquemani
BERTUCCELLI NATALE	CONSIGLIERE	Natale Bertuccelli
GUENZA ANGELO	CONSIGLIERE	Angelo Guenza
MORETTI WALTER	CONSIGLIERE	Walter Moretti
PEDACI DOMENICO	CONSIGLIERE	Domenico Pedaci
TOPI FABIOLA	CONSIGLIERE	Fabiola Topi
TOZZI MARIA CONCETTA	CONSIGLIERE	
ARDENGHI FRANCO	TESORIERE	DECEDUTO
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI		
SALETTA SERGIO		Sergio Saletti
SEGRINI GIULIANO		Giuliano Segri
COLLEGIO DEI PROBIVIRI		
BRUSA PERONA M. ANTONIETTA		Maria Antonietta Brusa Perona
OTTONE MARIA ROSA		Maria Rosa Ottoni

Ottavia Camona

Angelo Guenza

Giuliano Segri

Allegato "B" all'atto Rep. n. 5656 Racc. n. 454

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ANFFAS VCO - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA'

INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 1° febbraio 2002, con scrittura privata registrata in data 20 febbraio 2002, è stata costituita l' "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Anffas Onlus del Verbano – Cusio – Ossola", in breve denominabile "Anffas Onlus VCO".
2. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas VCO - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "Anffas VCO", a cui si aggiunge, in virtù dell'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale l'acronimo APS, facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. L'associazione continuerà a usare altresì l'acronimo Onlus dentro la propria denominazione, fino alla cessazione di tale obbligo, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e conformemente a quanto stabilito dall'articolo 30 del presente statuto.
3. La denominazione estesa o quella abbreviata sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o

Ottavio Bausua

Angela Aime

la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti.

nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

5. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa

ANFFAS.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Domodossola ed esaurisce le proprie finalità

statutarie nel territorio della regione Piemonte.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea

straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno

dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o

amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva

o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di

interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre

2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e

successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile

2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,

formativi o lavorativi;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i

gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre

Ottavio Camus

Luigi Fusco
Piero



2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto

del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas

Nazionale;

- b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
- c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
- e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;
- f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
- g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e

Ottavio Basso

Angela Basso

	con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza	
	che la disabilità è un problema sociale e non privato;	
	h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la	
	pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;	
	i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di	
	cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del	
	neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per	
	autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della	
	loro autodeterminazione.	
	6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le	
	operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la	
	concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione	
	di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche	
	modali.	
	ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	
	1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione	
	sociale.	
	2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi,	
	riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano	
	imposti dalla legge.	
	3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo	
	8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI

PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

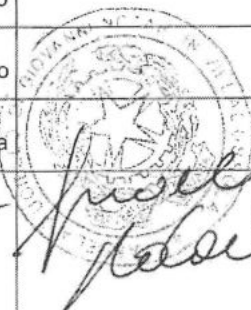
ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.
2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restanti per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa

Ottavio Bancone

Angela Frullo
Pasquale



automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di

Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale.

nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di

qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas

Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo

predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di

impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas

Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno

o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative

inerenti la specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento

dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi

ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari,

collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di

Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i

servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro

dalla stessa indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei

termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;

- i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.
3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:
 - a) persone con disabilità;
 - b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;

Ottavio Basso

Angela Basso

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo

le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da

almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o

superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività

vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo

articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella

quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di

Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il

perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e

degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul

trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi

formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla

comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di

Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve

deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e

l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso;

contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata

con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.
2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.
3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.
4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.
5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.
6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

Ottavio Camaro

Buglio
Podei



8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione	2.
dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in	
corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.	3.
9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice	
Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti	
Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.	4.
10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di	
norma, volontarie, spontanee e gratuite.	5.
ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO	6.
1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato	
comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.	
2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum	
deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:	7.
a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi	
nell'anno in corso;	
b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare	
danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti	AF
ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati,	1.
nonché per gravi e comprovati motivi;	
c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.	
ART. 11) VOLONTARI	
1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non,	
che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo	
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed	
esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.	AR

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo;

d. il Revisore Unico, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 21 del presente statuto

e. il Collegio dei Probiviri.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

Ottavio Cammone

Angela Frisuto
Vicepresidente



	1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con	
	l'eccezione della carica di Revisore Unico e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali	
	possono accedere anche persone non associate.	
	2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato	
	nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi	
	possono essere rieletti, senza limiti.	
	3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di	
	mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a	
	rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza	
	naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere	
	rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel	
	corso del mandato.	
	4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la	
	valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per	
	acclamazione.	

Art. 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

	1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.	
	2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:	3.
	a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività	
	svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Revisore Unico, ove	
	esistente;	
	b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la	4.
	copertura di eventuali disavanzi;	
	c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal	
	Consiglio Direttivo, acquisito il parere, ove esistente, del Revisore Unico e con il	

contributo del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo

programma di attività;

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più

organi associativi;

g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi

dell'associazione;

h. nominare e revocare il Revisore Unico, al verificarsi delle circostanze di cui

all'articolo 23 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla

promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i

regolamenti per il suo funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli

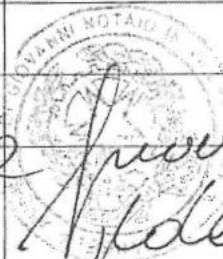
associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro

che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come

uditori.

Attilio Basso

Angelo Frullo
Federico



15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 10 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al

Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e

l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia

in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della

maggioranza degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto

favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante

delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può

rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere

per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della

votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non

intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre)

ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

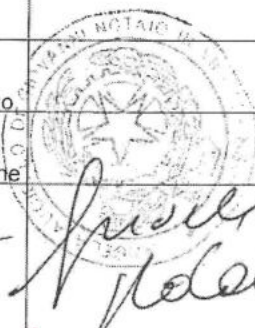
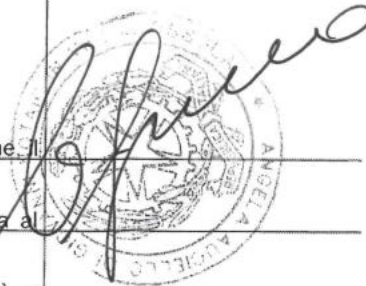
2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto

l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche

Ottavio Sansone

Bugle

Fucillo
Idolo



temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro

luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza del Revisore Unico, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Revisore Unico con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le

Ottavio Basso


Beppe Fucini

	modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;	
e)	ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;	
f)	può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;	3. Il
g)	può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;	4. Il
h)	propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;	la
i)	in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;	5. Il
j)	delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;	ART.
k)	può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;	1. Il
l)	nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;	
m)	nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione,	

nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;;

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

Attavio Lamsue

Angela

	i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;				ART. 1. N
	j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;				2. In
	k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;				co d
	l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;				3. L
	m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.				4. P
	2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.				5. Il
	3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.				6. Il
	4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.				7. N
					8. Il

ART. 21) REVISORE UNICO

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Revisore Unico, iscritto al registro dei revisori legali.
2. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo del revisore unico, viene cooptato il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.
3. L'incarico di revisore unico è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.
4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
5. Il revisore unico partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea.
6. Il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.
7. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Revisore Unico può esercitare la revisione legale dei conti.
8. Il Revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di

Ottavio Sansone

Angelo Frullo
P. Deo



	scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto	6.
	per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del	AR
	monitoraggio svolto dal revisore unico.	1.
	9. Il Revisore Unico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo	
	delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto	
	consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.	
	10. Il revisore unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a	AR
	tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	1.
	su determinati affari.	
	ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del	
	Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.	
	2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,	2.
	3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di	
	esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del	
	presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Ente	
	aderente da parte del Consiglio Direttivo.	
	4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi	
	dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati	3.
	5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:	
	- il richiamo scritto;	
	- la diffida;	4.
	- la censura;	
	- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.	5.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 23) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Revisore Unico di cui all'articolo 21 del presente statuto.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a

Ottavio Camone

Angela Piccolo
Nelson

partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;

- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Revisore Unico ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere

Ottavio Camore


Angelo Piccolo
Ador

1. L

C

2. la

П

3.

1

ART

2

Q

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione è da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo Settore. Di conseguenza, fino a quel momento:

- non potrà essere utilizzato l'acronimo ETS nella denominazione;
- il riferimento alla "rete associativa" di Anffas sarà da intendersi all' "unitaria struttura di Anffas" ;
- non sarà efficace l'articolo 28, che necessita dell'entrata in vigore, con l'iscrizione al RUNTS, dello statuto di Anffas Nazionale come Rete Associativa;
- il riferimento nell'articolo 29 del presente statuto, all' "Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117", va inteso all' "organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 189 e seguenti della Legge n. 662/1996."

2. In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Ottavio Bamsue

Angelo Fucini
Polois

3. Gli attuali organi rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza e pertanto l'attuale

Collegio dei Revisori dei conti eserciterà fino alla sua scadenza le prerogative di cui

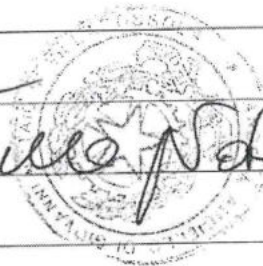
all'articolo 21 del presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Ottavio Camano
Luigi Fucillo Nasso



lo sottos
copia co
compos
Si rilasci
Villadoss

Io sottoscritta Dott.ssa Angela Auciello, Notaio in Villadossola, certifico che la presente è
copia conforme all'originale depositato nei miei atti,
composta di n. fogli.
Si rilascia per uso FISCALE
Villadossola, lì